

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale n. 14 del 26 luglio 2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", e in particolare gli articoli 8, comma 4, e 13, comma 3, nei quali si opera un rinvio all'art. 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che disciplina la fattispecie della denuncia (o dichiarazione) di inizio di attività;

Considerato che la L.R. n. 14 del 2003 ha operato il sopra indicato rinvio all'art. 19 della L. n. 241 del 1990 al fine di semplificare i procedimenti relativi alle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei casi di cui all'art. 4, comma 5, e per consentire che in generale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possa svolgersi senza soluzione di continuità anche nei casi di trasferimento di sede, di ampliamento di superficie e di subingresso, analogamente a quanto avviene nel caso di trasferimento di attività commerciale in base all'art. 26, comma 5, del D.Lgs n. 114 del 1998 e a quanto avveniva nel caso di trasferimento di attività di pubblico esercizio durante l'applicazione della L. n. 287 del 1991, anche secondo costante interpretazione giurisprudenziale e ministeriale;

Rilevato tuttavia che la formulazione dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 3 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 convertito nella legge n. 80 del 14 maggio 2005, prevede ora, al comma 2, che l'attività oggetto della dichiarazione all'amministrazione competente non possa essere iniziata prima di trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa, termine non presente nel precedente disposto dell'art. 19, in vigore al momento di approvazione della L.R. n. 14 del 2003;

Rilevato pertanto che, sulla base del semplice rinvio all'art.19 della L. n. 241 del 1990, così come modificato dalle norme soprarichiamate, le attività di cui alla legge

regionale n.14/2003 non potrebbero più essere esercitate immediatamente dopo la dichiarazione di inizio di attività, ma solamente dopo che siano trascorsi i trenta giorni previsti dal citato comma 2 del medesimo art. 19;

Preso atto che la finalità del D.L. n. 35 del 2005, e del relativo art. 3 che ha modificato nel senso sopra specificato l'art. 19 della L. n. 241 del 1990, è quella di incentivare lo sviluppo economico, anche attraverso lo snellimento dei procedimenti amministrativi a carico degli operatori economici;

Rilevata l'opportunità di dare indicazioni ai Comuni affinché le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 14 del 2003 possano continuare a svolgersi senza interruzione anche nei casi di trasferimento di sede, di ampliamento di superficie e di subingresso, e affinché nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. n. 14 del 2003 possano ancora iniziare immediatamente dopo la dichiarazione di inizio di attività, considerato anche che la finalità di tutte le norme nazionali e regionali sopra richiamate è quella di rendere più brevi e meno onerose le procedure amministrative relative alle attività imprenditoriali private, fermo restando il potere di verifica dei Comuni in ordine al possesso dei requisiti dichiarati al momento della denuncia di inizio di attività;

Vista la istruttoria effettuata dal Servizio regionale Programmazione della Distribuzione Commerciale di concerto con il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, dott. Andrea Vecchia, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 24 marzo 2003;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A Voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- di dare indicazione ai Comuni affinché i rinvii operati all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003 vengano interpretati come rinvii materiali o

statici, continuando pertanto ad essere relativi alla formulazione del citato art. 19 quale essa era al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2003;

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -